

COMUNE DI ELINI

Provincia di Nuoro

ORIGINALE

Deliberazione del Consiglio Comunale

N° 18 del 30.06.2021

Oggetto: **Tassa sui Rifiuti TARI – Approvazione Tariffe Anno 2021.**

L'anno **duemilaventuno** il giorno **trenta** del mese di **giugno** alle ore **19:35** nella solita sala delle Adunanze del Comune suddetto.

Alla **seconda convocazione** in sessione **straordinaria**, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge e di Statuto, risultano all'appello nominale:

		PRESENTE	ASSENTE
PILI VITALE	SINDACO	X	
LOBINA LUCA	VICESINDACO	X	
FOIS GIACOMO	CONSIGLIERE COMUNALE	X	
MARCHIONI MARCO	CONSIGLIERE COMUNALE	X	
MARONGIU TEODORO	CONSIGLIERE COMUNALE		X
PILI ANTONIO	CONSIGLIERE COMUNALE	X	
PILI ROMINA	CONSIGLIERE COMUNALE	X	
USAI MARIA FRANCESCA	CONSIGLIERE COMUNALE	X	
MELIS MARIA ROSARIA	CONSIGLIERE COMUNALE	X	
DEIANA ROSALBA	CONSIGLIERE COMUNALE		X
MONNI PINA RITA	CONSIGLIERE COMUNALE		X
CONSIGLIERI: Assegnati: 11 - In carica: 11 - Presenti n. 8 - Assenti n. 3			

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- presiede il Signor **Vitale Pili** nella sua qualità di Sindaco;
- partecipa **Agnese Viridis** nella sua qualità di Segretario Comunale;

- la seduta è **PUBBLICA**

PREMESSO che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto, ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, hanno espresso parere favorevole, come risulta da quanto riportato in calce al presente atto:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità Tecnica;
- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità Contabile;

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- il D.Lgs 14 marzo 2011 n. 23 convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, all'art 8 e 9 istituisce e disciplina con decorrenza dal 2014 l'imposta municipale propria;
- la legge di stabilità 2014 (articolo 1, commi 639-731, della legge 27/12/2013 n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:
- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente immobiliare;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI) destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

VISTO

- l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) che prevede che a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- il comma 683. Art.1, L.147/2013 che prevede che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;
- l'art. 30 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, che al comma 5 dispone che limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile.»

VISTA

- la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante "definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021" e in particolare, l'Allegato A, che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti 2018-2021;
- la successiva delibera di ARERA n. 444/2019, recante "disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati";

CONSIDERATO che, a seguito della citata delibera n. 443/2019 di ARERA, è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

DATO ATTO che le bollette che verranno emesse dovranno contenere le indicazioni riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenza e chiarezza nei confronti dell'utenza;

VISTI

- il Regolamento per l'applicazione della TARI, approvato con deliberazione propria deliberazione n. del
- il Piano economico finanziario (PEF) del servizio d'igiene urbana per l'anno 2021 approvato con propria deliberazione n. del

ESAMINATO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, elaborato secondo il metodo approvato con deliberazione n. 443/2019 del 31 ottobre 2019 dell'ARERA, il quale espone la suddivisione tra

costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

DATO ATTO che

Dal piano finanziario elaborato si evidenzia un costo complessivo pari a € € 84.05,17 di cui € 25.068,61 (29,83%) relativi ai costi fissi ed € 58.956,56 (70,17%) relativi ai costi variabili;

la percentuale di costo attribuita alle utenze domestiche è del 89,42%, pertanto la percentuale attribuita alle utenze non domestiche è pari al 10,58%

le tariffe sono state elaborate sulla base dei coefficienti stabiliti dal D.P.R. 158/99 utilizzando

- per le utenze domestiche
- il coefficiente Ka (coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti il nucleo familiare) stabilito dal DPR
- il coefficiente Kb (coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare) stabilito dal DPR nel coefficiente massimo fino a tre componenti e nel coefficiente minimo dai 4 componenti in su;
- per le utenze non domestiche
- il coefficiente Kc (coefficiente proporzionale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività) stabilito dal DPR nel coefficiente massimo per tutte le attività ad eccezione della 16 – 17 - 20 per le quali è stato applicato il coefficiente minimo e della 18 per le quali è stato applicato il coefficiente medio
- il coefficiente Kd (coefficiente potenziale di produzione in kg/anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività) per il quali i criteri sono stati applicati come il coefficiente Kc;

VERIFICATO che il Regolamento Comunale della TARI agli art. 19 e 20 prevede riduzioni per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche e per il compostaggio domestico

RITENUTO in merito di stabilire le seguenti percentuali di riduzione sia della parte fissa che della parte variabile:

- 5% al raggiungimento della percentuale di differenziazione prevista dalla deliberazione della Giunta Regionale 14/23 del 20.03.2018 pari all'80% dei rifiuti conferiti;
- 5% per le utenze domestiche che conferiscono i rifiuti organici da avviare a compostaggio, concorrendo le stesse allo sgravio tariffario sulla tariffa del rifiuto indifferenziato;
- 5% per le utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;

DATO ATTO che la riduzione è calcolata a consuntivo, con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo;

RITENUTO OPPORTUNO - in conseguenza alla straordinaria emergenza sanitaria, generata dal contagio da COVID-19 - di dare supporto alle utenze che hanno subito i maggiori effetti negativi a causa della chiusura totale e/o parziale dell'attività nell'anno 2021, imposta dalle relative norme, stabilendo delle esenzioni e riduzioni della tariffa adottando i seguenti criteri:

- esenzione per l'intero periodo di chiusura totale per tutte le utenze non domestiche soggette all'obbligo
- riduzione dell' 85% per tutte le utenze la cui attività è stata ridotta o limitata ma non cessata;
- riduzione del 60% alle attività che hanno subito un calo dell'attività e del relativo fatturato superiore al 30% rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019 evidentemente connesse con l'emergenza sanitaria anche in assenza di dirette disposizioni restrittive,
- La presente misura sarà concessa a richiesta: per il calcolo della riduzione fanno fede i riferimenti normativi che individuano le attività, identificabili da codice Ateco;
- Alla copertura degli oneri relativi alle esenzioni concesse in conseguenza dell'emergenza sanitaria si farà fronte mediante specifica autorizzazione di spesa a carico del bilancio comunale.

ATTESO come la normativa in materia preveda che rimane ferma l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del d. lgs. n. 504/1992 nella misura fissata dalla Provincia;

RICHIAMATO l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 il quale dispone che:

- A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento

delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

- A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente

VISTE:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 06/04/2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16/04/2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote, nelle more dell'approvazione del decreto di cui al citato comma 15-bis, dell'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i.;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 18.08.2000 n°267, che vengono inseriti nella presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

VISTI:

- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- lo Statuto comunale;

Tutto ciò premesso e considerato, con n. 8 voti favorevoli, n. 0 contrari, n. 0 astenuti, su n. 8 consiglieri presenti e n. 8 consiglieri votanti

DELIBERA

- di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di approvare le tariffe del tributo comunale sui rifiuti "TARI" anno 2021, elaborate sulla base dei coefficienti stabiliti dal D.P.R. 158/99, allegate alla presente deliberazione sotto la lettera A, quale parte integrante e sostanziale;
- di dare atto che il costo derivante dalle esenzioni concesse in conseguenza dell'emergenza sanitaria viene finanziato con specifiche autorizzazioni di spesa la cui copertura è prevista nel bilancio di previsione
- di dare che le tariffe approvate con il presente atto hanno effetto dal 1° gennaio 2021;

- di stabilire che per l'anno 2021 la premialità verrà attribuita agli utenti del servizio che raggiungono gli obiettivi specificati in premessa, a condizione che, possano essere accertati i conferimenti a norma del regolamento
- di dare atto che:
 - la riduzione è calcolata a consuntivo, con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo;
 - sull'importo del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, nella misura deliberata dalla provincia.
- di dare atto che le riduzioni per l'emergenza Covid-19 sono riconosciute a seguito della presentazione dell'apposita istanza e relativa documentazione predisposta dall'Ufficio tributi del Comune nei termini fissati dallo stesso ufficio e resi noti con pubblicazione sul sito internet dell'ente.
- di pubblicare il presente provvedimento sul sito web istituzionale almeno trenta giorni prima della data di versamento del tributo;
- di inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13.

DOPODICHE' con n. 8 voti favorevoli, n. 0 contrari, n. 0 astenuti, su n. 8 consiglieri presenti e n. 8 consiglieri votanti

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi di legge, stante l'urgenza di adottare gli atti conseguenti.



COMUNE DI ELINI

Oggetto proposta di delibera:

Tassa sui Rifiuti TARI – Approvazione Tariffe Anno 2021.

Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000

Si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica.

Elini, 30.06.2021

IL RESPONSABILE

Vitale PILI

Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000

Si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile.

Elini, 30.06.2021

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Vitale PILI



COMUNE DI ELINI

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 18 del 30/06/2021

OGGETTO:

Tassa sui Rifiuti TARI – Approvazione Tariffe Anno 2021.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

**FIRMATO
IL SINDACO
PILI VITALE**

**FIRMATO
LA SEGRETARIO COMUNALE
VIRDIS AGNESE**

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).